



## Foglio Informativo n. 1

### OPERAZIONI DI FACTORING CONFIRMING

**Condizioni in vigore dal giorno 2 agosto 2021** – le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

#### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione: Credito Fondiario S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario

Sede legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma

Numero di telefono al quale la Società può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:  
+3906.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: [www.creditofondionario.eu](http://www.creditofondionario.eu)

Indirizzo di posta elettronica: [info@creditofondionario.eu](mailto:info@creditofondionario.eu)

PEC: [creditofondionario@legalmail.it](mailto:creditofondionario@legalmail.it)

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche – codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 00878511005

REA: RM-30897

Capitale sociale: Euro 14.000.000,00 interamente sottoscritto e versato

(di seguito, "**Credito Fondiario**", "**CREDITO FONDIARIO**" o la "**Banca**")

**OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA**– da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con la Società.

#### **Credito Fondiario S.p.A.**

Sede legale: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Capitale sociale € 14.000.000,00 interamente versato  
Direzione e uffici: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269  
Ufficio di Rappresentanza: 20122 Milano - Corso Europa, 15 - Tel. +39 02 84117-1  
[info@creditofondionario.eu](mailto:info@creditofondionario.eu) - [creditofondionario@legalmail.it](mailto:creditofondionario@legalmail.it)

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583  
REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897 – Codice Fiscale 00395320583 - Partita IVA 00878511005  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Credito Fondiario"  
Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.creditofondionario.eu](http://www.creditofondionario.eu)

Nome e Cognome/Ragione Sociale: [●]

Qualifica: [●]

Indirizzo: [●]

Telefono: [●]

Indirizzo di posta elettronica: [●]

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: [●]

In relazione a tale modalità di offerta la Società non è tenuta a corrispondere a Credito Fondiario alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

### **CHE COS'È IL CONFIRMING**

Il *confirming* è il contratto mediante il quale CREDITO FONDIARIO gestisce, amministra e paga, anche parzialmente, per conto della Società, i Crediti che i Fornitori vantano legittimamente nei confronti della Società e derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto o altri crediti sorti da contratti stipulati o da stipularsi dalla Società nell'esercizio dell'impresa (i "**Crediti**").

Con il *confirming*:

- la Società conferisce di volta in volta a CREDITO FONDIARIO un mandato irrevocabile di pagamento nelle forme contrattualmente previste per l'erogazione del servizio stesso ("**Mandato**") a beneficio dei Fornitori e avente ad oggetto i Crediti, per i quali la Società abbia rilasciato preventiva conferma della regolarità delle Fatture, nei limiti di un *plafond* rotativo ("**Plafond**") precedentemente accordatogli da CREDITO FONDIARIO. CREDITO FONDIARIO è legittimato ad accettare o meno il Mandato o ad accettarlo solo per parte dei Crediti;
- CREDITO FONDIARIO concede alla Società una Dilazione, a titolo oneroso (alle condizioni economiche riportate nella tabella sottostante), del pagamento anche parziale dei Crediti, eseguito alla scadenza da CREDITO FONDIARIO ai Fornitori.

Il servizio di *confirming* è gestito attraverso una piattaforma informatica (la "**Piattaforma**").

Da un punto di vista operativo, la Società trasmette di volta in volta a CREDITO FONDIARIO, secondo le modalità previste dal contratto: *i*) una comunicazione contenente il conferimento del Mandato ("**Conferimento Mandato**") al pagamento delle Fatture come riportate nell'elenco delle Fatture emesse dai Fornitori ("**Elenco Fatture**"), indicando altresì la data in cui i Crediti dovranno essere pagati da CREDITO FONDIARIO ("**Data di pagamento**"), *ii*) le Fatture di cui all'Elenco Fatture che verranno caricate automaticamente sulla Piattaforma, *iii*) su eventuale richiesta della Banca, un *file* elettronico riportante i dati anagrafici dei Fornitori. Le Fatture oggetto del Conferimento Mandato dovranno essere trasmesse a CREDITO FONDIARIO nelle forme ed entro i termini contrattualmente previsti.

CREDITO FONDIARIO, ricevuto il Conferimento Mandato, invia ai Fornitori, con in copia la Società, una comunicazione a mezzo della quale li informa individualmente che, in virtù del

Mandato, il pagamento delle Fatture i cui Crediti sono stati accettati dalla Società sarà effettuato in loro favore dalla Banca alla Data di Pagamento ("**Conferma di pagamento**"). Con la medesima comunicazione, CREDITO FONDIARIO ha, inoltre, la facoltà di proporre ai Fornitori di cedere alla stessa i Crediti in modalità *Pro soluto*.

La Conferma di Pagamento dovrà intendersi quale accettazione da parte di CREDITO FONDIARIO del Mandato di pagamento ("**Accettazione del Mandato**"), nei limiti del *Plafond* concordato, esclusivamente per le Fatture indicate nelle singole Conferme di Pagamento e le stesse Fatture come rientranti nella posizione debitoria complessiva della Società.

La Società è obbligata a corrispondere a CREDITO FONDIARIO, alla data di Dilazione, l'importo dei Crediti già corrisposto da CREDITO FONDIARIO ai Fornitori su ordine e per conto della Società in esecuzione del Mandato.

L'utilizzo di questo servizio permette alla Società di ottenere una Dilazione di pagamento da parte di CREDITO FONDIARIO ottimizzando il rapporto con i propri Fornitori, razionalizzando e semplificando le procedure di pagamento nei confronti degli stessi.

### **CHE COS'È LA PIATTAFORMA**

Il servizio di *confirming* viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di monitoraggio e gestione: (i) delle Fatture commerciali dei Fornitori e (ii) dei Crediti, correlati alle predette Fatture, vantati dai Fornitori nei confronti della Società.

La Piattaforma permette, inoltre, *inter alia*, di: (a) caricare nella stessa i contratti di *confirming* sottoscritti da CREDITO FONDIARIO nonché le relative Fatture; (b) effettuare l'anagrafica delle parti contrattuali, dei debitori ceduti o dei creditori cedenti, a seconda dei casi; (c) gestire automaticamente l'invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti; (d) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

### **Rischi a carico della Società derivanti dal servizio di *confirming***

Con la sottoscrizione del contratto di *confirming* e con il conferimento del Mandato a CREDITO FONDIARIO, la Società garantisce, *inter alia*:

- la natura irrevocabile del Mandato con riferimento alle Fatture riportate nel Conferimento Mandato inviato a CREDITO FONDIARIO;
- che i Crediti sono e saranno a scadenza esistenti, validi, certi, liquidi, ed esigibili alla scadenza, liberi da qualsiasi vincolo o gravame e riferiti a beni o servizi regolarmente effettuati;
- l'obbligo incondizionato della Società di eseguire l'integrale pagamento esclusivamente in favore di CREDITO FONDIARIO delle Fatture ricomprese nella Conferma di Pagamento, alle scadenze convenute, oltre oneri accessori, e rinunciando, ora per allora, a eccepire compensazioni, vincoli, gravami e/o ulteriori circostanze che possano ritardare, ridurre e/o escludere il pagamento dei Crediti.

Fra i principali rischi vanno altresì evidenziati:

- le possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente previsto;
- la revoca o la riduzione del *Plafond* a insindacabile giudizio di CREDITO FONDIARIO in qualunque momento.

### **Rischi a carico della Società derivanti dall'utilizzo della Piattaforma**

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico della Società, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili a CREDITO FONDIARIO;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a CREDITO FONDIARIO;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite da CREDITO FONDIARIO alla Società.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

	<b>Voci</b>	<b>Costi</b>
<b>Commissioni</b>	Commissione di "Dilazione"	5% " <i>una tantum</i> " sull'importo nominale delle Fatture che verranno pagate ai Fornitori in virtù del Mandato.
<b>Interessi</b>	Interessi di "Dilazione"	5,5% (su base Euribor 3 M floor zero). Gli interessi verranno calcolati fino alla data di pagamento delle Fatture ai Fornitori e fino al termine massimo concesso per la dilazione finanziaria.
<b>Interessi</b>	Interessi di " <i>Over maturity</i> "	6% (su base Euribor 3 Mesi, floor zero). Gli interessi verranno calcolati dal termine massimo di rimborso della Dilazione finanziaria concessa e fino alla data di effettivo incasso.
<b>Interessi</b>	Interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed

		integrazioni).
--	--	----------------

**Parametri indicizzati e floor.** Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametro di indicizzazione utilizzato: Euribor 3 mesi (Fonte di rilevazione, il Sole 24 ore) maggiorato di uno "spread". Floor pari a zero.

**Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi.** Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli interessi avverranno secondo la periodicità connessa alle esigenze della Società.

**II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <https://www.creditofondario.eu/trasparenza/> di CREDITO FONDIARIO.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

## **RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI**

### **Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto**

Ciascuna parte potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, CREDITO FONDIARIO, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove la Società non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, la Società avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dalla Società secondo le modalità specificate dal Contratto.

### **Risoluzione**

Il Contratto potrà essere risolto dalla Banca, al verificarsi delle cause previste dall'art. 1453 C.C., oppure ai sensi dell'art.1456 C.C., al verificarsi delle condizioni contrattualmente previste, dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ovvero tramite PEC.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di estinzione dell'esposizione della Società. Non sono necessarie ulteriori formalità.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

La Società può inviare Reclami direttamente all'Ufficio Reclami di CREDITO FONDIARIO, mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Credito Fondiario S.p.A. – Ufficio Reclami Via Piemonte, 38, 00187 Roma, a mezzo fax al seguente numero: +39 06.5740269, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: [reclami.creditofondionario@legalmail.it](mailto:reclami.creditofondionario@legalmail.it) o al seguente indirizzo di posta elettronica: [reclami@creditofondionario.eu](mailto:reclami@creditofondionario.eu).

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, *e-mail*), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa della Società.

CREDITO FONDIARIO è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora CREDITO FONDIARIO non risponda o non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque la Società non sia soddisfatta della risposta, potrà ricorrere all'apposito Organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, la Società può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Credito Fondiario <https://www.creditofondionario.eu/trasparenza/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Credito Fondiario o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Società e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto a Credito Fondiario;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dalla Società anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

**LEGENDA** (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il Foglio Informativo)

<b>“Banca o Credito Fondiario”</b>	Indica Credito Fondiario S.p.A..
<b>“Cessione”</b>	Indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce a CREDITO FONDIARIO i propri crediti vantati nei confronti della Società.
<b>“Crediti”</b>	Indica i crediti pecuniari vantati dai Fornitori verso la Società, che originano dall’esercizio dell’attività di impresa dei Fornitori a fronte di prestazione di beni e/o servizi.
<b>“Dilazione”</b>	Indica la proroga della scadenza di pagamento prevista in Fattura concessa da Credito Fondiario alla Società a titolo oneroso.
<b>“Fattura”</b>	Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
<b>“Fornitore”</b>	Indica il soggetto giuridico fornitore di beni e servizi a favore della Società.
<b>“Interessi di Dilazione”</b>	Indica il corrispettivo periodico dovuto dalla Società a CREDITO FONDIARIO a fronte della Dilazione concordata.
<b>“Interessi Over maturity”</b>	Indica il corrispettivo periodico dovuto dalla Società a Credito Fondiario a fronte del ritardato pagamento delle Fatture alla scadenza della Dilazione.
<b>“Legge Antiusura”</b>	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108.
<b>“Mandato”</b>	Indica il mandato conferito dalla Società a CREDITO FONDIARIO di eseguire, per suo conto, il pagamento dei Crediti legittimamente vantati dal Fornitore nei confronti della Società alla data di scadenza riportata in Fattura.
<b>“Piattaforma”</b>	Indica la piattaforma <i>fintech</i> attraverso la quale sarà gestito il servizio di <i>confirming</i> .
<b>“Plafond”</b>	Indica l’esposizione massima entro la quale CREDITO FONDIARIO potrà accettare e dare esecuzione ai Mandati di pagamento della Società. Il <i>Plafond</i> avrà carattere rotativo.
<b>“Pro soluto”</b>	Indica la assunzione da parte della Banca del rischio di mancato pagamento del debitore ceduto in relazione ai crediti oggetto di Cessione.

<b>"Reclamo"</b>	Indica ogni atto con cui la Società chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o <i>e-mail</i> ) a Credito Fondiario un suo comportamento anche omissivo.
<b>"Società"</b>	Indica la controparte contrattuale del contratto di <i>confirming</i> .
<b>"Tasso Effettivo Globale Medio" (TEGM)</b>	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, fra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto da Credito Fondiario non sia superiore.
<b>"TUB"</b>	Indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni.